



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 27/12/2017

OGGETTO: IUC ANNO 2018 - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

L'anno **2017** addì **27** del mese di **Dicembre** alle ore **12.00** nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** ed in seduta Pubblica di **Prima convocazione**, con l'intervento dei Signori:

Consiglieri	Presente
TIROTTA ANTONIO	SI
DEMURO MARCO	SI
MELAIU PIETRO	SI
PIRINA PASQUALE	SI
MOI MICHELA	NO
ADDIS MARCO	SI
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA	NO
CAREDDU TOMASINA	SI
SCANO MARIELLA	SI
GIORGIONI PIETRO	SI
LEONI MONICA	NO
USCIDDA DARIO	NO
CASSONI MATTEO	SI

Totale presenti: **9** Totale assenti: **4**

Il Presidente, TIROTTA ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

IL PRESIDENTE

Illustra la proposta all'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.1 47 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TIA 1);

RICHIAMATO in particolare il comma 654, il quale prevede che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche;

il comma 683, in base al quale il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;

l'art. 1, comma 688 della L. 147/2013 così come modificato dalla Legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge n. 16/2014 che prevede che il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente

postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

RILEVATO che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 688 della L. 147/2013 così come modificato dalla Legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge n. 16/2014 il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

VISTO l'art. 1, comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dalla legge di conversione n. 68/2014 del decreto-legge 16/2014, il quale dispone che il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

il regolamento comunale che disciplina la nuova Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 11/06/2014 come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 21/03/2016;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 27/12/2017 avente ad oggetto *"APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2017"* con cui è stato individuato il costo del servizio nella misura di € 729.354,08.

RICHIAMATI l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

ESAMINATO	il prospetto riassuntivo dei coefficienti e quello delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1 e all. 2);
RITENUTO	di applicare una ripartizione dei costi fra utenze domestiche (75%) e utenze non domestiche (25%);
RITENUTE	congrue le tariffe per le utenze domestiche e per le attività produttive al fine di garantire la copertura della spesa, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente, che sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria.
TENUTO	conto che le tariffe entrano in vigore il 01/01/2018, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative.
RITENUTO	pertanto di procedere all'approvazione delle tariffe come rappresentate nell'allegato (all.2) nonché delle scadenze entro le quali procedere al versamento della TARI dovuta per l'anno 2018.
ACQUISITO	altresi, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.
VISTO	il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
VISTO	lo Statuto comunale.
VISTO	il seguente esito della votazione: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consiglieri presenti e votanti: n. 9 ▪ Consiglieri favorevoli: n.7 ▪ Consiglieri contrari: n.- ▪ Consiglieri astenuti: n. 2 (Giorgioni-Cassoni)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) di approvare i coefficienti per la determinazione delle tariffe TARI riferite all'anno 2018; (all.1)
- 3) di approvare le Categorie tariffarie e le Tariffe componente TARI anno 2018 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti dal prospetto allegato alla presente deliberazione (all.2);
- 4) di approvare le scadenze di pagamento del tributo come di seguito:
 - 31.07.2018 (prima rata);
 - 30.09.2018 (seconda rata);
 - 30.11.2018 (terza rata);
 - 31/07/2018 (unica soluzione)
- 6) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Il Consiglio Comunale

Considerata l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

- Consiglieri presenti e votanti: n. 9
- Consiglieri favorevoli: n.7
- Consiglieri contrari: n.-
- Consiglieri astenuti: n. 2 (Giorgioni-Cassoni)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 43**

Ufficio Proponente: **Ufficio Servizi Finanziari**

Oggetto: **IUC ANNO 2018 - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI (TARI).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Finanziari)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2017

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile

SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 04/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTA ANTONIO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 9956.

Aglientu, lì 29/12/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/12/2017 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Aglientu, lì 29/12/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.

Aglientu, lì 29/12/2017

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)